

commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1990, n. 165.

31.12. (ex 29. 43.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le alienazioni e le permutate dei beni hanno luogo a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla lettera c), sia inferiore a 200.000 euro. Nei casi in cui sussistano motivi di interesse pubblico ovvero particolari circostanze tali da escludere l'utilità o la convenienza economica dello svolgimento di una pubblica gara, le alienazioni e le permutate dei beni hanno luogo a trattativa privata. Tali beni, dopo la determinazione del valore del bene sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla lettera c), sono inclusi in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze ».

4-ter. Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « alla determinazione del valore dei beni » sono inserite le seguenti: « da alienare nonché da ricevere in permuta ».

31. 13. (ex 29. 16.) Spini, Ruffino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le

parole »determinazione del prezzo« sono aggiunte le seguenti:

« Se viene richiesta da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di detta rendita, tra l'appartamento richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del Territorio, dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ».

31. 52. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 29. 44.) Molinari.

Sopprimere il comma 5.

31. 14. (ex 29. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 5, sostituire le parole da: nell'articolo 3, fino alla fine del comma con il seguente: nella legge sulla contabilità generale dello stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 15. (ex 29. 50.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore offerto del bene da dimettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento o proprio decreto dal Ministro della Difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle

infrastrutture militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero della Difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 16. (ex 29. 28.) Ascierto, Gasparri, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 17. (ex 29. 67.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della Difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico-artistico o paesaggistico, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, del Ministero dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere, tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

31. 18. (ex 29. 65.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili dal Ministero della Difesa

***31. 48.** (ex 29. 4.) Angelici.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili dal Ministro della difesa.

***31. 19.** (ex 29. 35.) Manzione.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: valutati non più utili dal con la seguente parola: del.

31. 20. (ex 29. 64.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, dopo le parole: possono essere disposte aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

31. 21. (ex 29. 63.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: dei Ministeri della difesa *fino a:* per i beni e le attività culturali *con le seguenti:* del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico artistico o paesaggistico,.

31. 25. (ex 29. 62.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: del tesoro del bilancio *a:* dell'ambiente *con le seguenti:* nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

31. 22. (ex 29. 37.) Manzione.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: nonché relativamente ai beni *fino a:* dell'ambiente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

31. 24. (ex 29. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: nonché relativamente ai beni *con le seguenti:* ad esclusione di quelli ubicati.

Conseguentemente, sopprimere le parole dell'ambiente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 23. (ex 29. 30.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 26. (ex 29. 29.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali.

31. 29. (ex 29. 51.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi.

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

* **31. 27.** (ex 29. 61.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi.

* **31. 28.** (ex 29. 17.) Basso, Ruffino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nel cui territorio essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali. I Comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito-- familiare pari od inferiore al

reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.

31. 51. (ex 29. 69.) De Biasio Calimani, Cappella.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti previdenziali interessati da processi di dismissione o alienazione di stabili di proprietà, sono tenuti, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ad inquadrare il personale addetto alla vigilanza e custodia del patrimonio immobiliare nei propri ruoli applicando loro il CCNL. Enti pubblici non economici.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

31. 41. (ex 29. 59.) Cento, Scalia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è dif-

ferito fino alla data di ultimazione dei processi medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

31. 50 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 31.49

Al comma 6-bis, sopprimere le parole da: l'attuazione dei premi fino a: immobiliari e.

0. 31. 49. 1. (ex 0.29.15.2) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole da: la realizzazione dei nuovi fino a: n. 104.

0. 31. 49. 2. (ex 0.29.15.1) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole da: privilegiando fino alla fine del comma.

0. 31. 49. 3. (ex 0.29.15.3) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole: o di bonario componimento.

0. 31. 49. 4. (ex 0.29.15.4) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sostituire le parole da: l'immediato conseguimento fino a: nonché alle con la seguente: la.

0. 31. 49. 5. (ex 0.29.15.5) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole: in relazione al rischio implicito del giudizio.

0. 31. 49. 6. (ex 0.29.15.6) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole: allo stato ed al presumibile costo di esso.

0. 31. 49. 7. (ex 0.29.15.7) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-ter, sopprimere le parole: eccezione o pretesa.

0. 31. 49. 11. (ex 0.29.15.9) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-ter, sopprimere le parole: in unica soluzione e.

0. 31. 49. 12. (ex 0.29.15.10) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6-ter, sopprimere le parole: oltre alle eventuali spese legali.

***0. 31. 49. 20.** (ex 0.29.15.8) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

6-ter. Gli enti di cui al comma 1, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000

purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi, l'ottanta per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

31. 49. (ex 29. 15.) Il Governo.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permuta di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore ai 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

6-ter. Alla lettera e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole « alla determinazione del valore dei beni » sono inserite le seguenti « da alienare nonché da ricevere in permuta.

31. 30. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 29. 40.) Manzione.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Per la realizzazione delle dismissioni tramite conferenze di servizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare agli enti locali le risorse necessarie per rilevare i beni, anche se eccedenti i limiti di impegno già assunti.

31. 31. (ex 29. 41.) Manzione.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione direttamente o indirettamente dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

31. 32. (ex 29. 39.) Manzione.

Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Il Ministero della difesa è obbligato a realizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi, un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.

31. 33. (ex 29. 42.) Manzione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 34. (ex 29. 31.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104 le parole: « ad uso residenziale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

31. 35. (ex 29. 66.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

31. 36. (ex 29. 55.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato dichiarati dismessi o dismessibili ubicati nei rispettivi territoriali di competenza. Il valore a base d'asta dei beni sarà stabilito dall'UTE. Agli enti locali è riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse andare deserta i beni oggetto della vendita sono trasferiti in proprietà all'ente locale che ha avviato la procedura.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 37. (ex 29. 49.) Parolo, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Chincarini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministero della Difesa provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti in grado di assicurarne la gestione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

31. 38. (ex 29. 36.) Manzione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per essere utilizzate direttamente dalla forza armata che ha ceduto il bene.

31. 39. (ex 29. 38.) Manzione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole « che ne cura l'attuazione » aggiungere le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente. »

* **31. 40.** (ex 29. 23.) Bastianoni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole « che ne cura l'attuazione » aggiungere le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di aliena-

zione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente ».

* **31. 55.** (ex 29. 14.) Sbarbati, Duca, Gasperoni, Mazzocchin, Marongiu, Testa, Polenta, Abbondanzieri, Lenti, Bastianoni, Galdelli, Mariani, Merloni, Casetti, Giacco.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze Armate previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, con le medesime procedure previste dal comma 1-bis dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

31. 42. (ex 29. 60.) Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate

per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della Difesa ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è destinata, nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994.

31. 45. (ex 29. 7.) Ruffino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole: « quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi per uso abitativo compresi nei piani di vendita degli ATER (IACP) e approvati dalle regioni ».

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 10.300;

2003: — 10.000.

31. 43. (ex 29. 58.) Susini, Biricotti.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole « quelli soggetti ai vincoli di cui alla

legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelli compresi nei piani di vendita degli enti gestori (ATER) e approvati dalle Regioni ».

31. 47. (ex 29. 68.) Susini, Vigni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, è inserito il seguente: « 11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato, »alloggi individuali«, concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 44. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 29. 32.) Ascierio, Gasparri.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le Poste Italiane s.p.a. e le Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni negli atti di trasferimento o conferimento ed in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali di loro proprietà sono esonerate dalla consegna dei documenti relativi ai titoli di proprietà o di altro diritto reale e dall'obbligo di produrre qualsiasi documento inerente la titolarità dei diritti stessi, nonché la regolarità urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella legge succitata, con il rilascio di una dichiarazione attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del di-

ritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

31. 46. (ex 29. 8.) Becchetti.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. I lavoratori soggetti al contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di immobili, anche mediante un processo di mobilità tra enti, sono inquadrati nei contratti collettivi nazionali del comparto enti pubblici non economici, con l'attribuzione di incarichi, nell'ambito delle attività istituzionali, in posizioni ordinali corrispondenti allivello di qualificazione professionale acquisita.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 3.

31. 06. (ex 29. 24.) Strambi, Gasperoni.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

31. 01. (ex 29. 0. 6.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. La lettera c) del comma 109 dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogata.

2. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » con le parole: « le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 02. (ex 29. 0. 8.) Manzione, La Macchia.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » sono soppresse

2. All'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente comma:

« 109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere a), b), d), e), si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 03. (ex 29. 0. 7.) Manzione.

SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 31. 08 DEL GOVERNO.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al primo alinea fino alle parole: partecipazione pubblica e.

0. 31. 08. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 1, capoverso 109-bis, sostituire le parole 30 per cento con le seguenti 2 per cento.

0. 31. 08. 2. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo:

ART. 31-bis.

1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sopprimere le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » e aggiungere al medesimo articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il seguente comma: 109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere *a), b), d), e)*, si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 08. Governo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al

valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 1.

31. 07. (ex 29. 09) Pistone, Lucidi, Galdelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP co-

munque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

31. 04. (ex 29. 012.) Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Ai fini di evitare contenziosi relativi alla cessione di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche, i contratti già stipulati dagli assegnatari con l'Amministrazione statale, afferenti la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà statale gestiti dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Friuli Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono valido titolo per le necessarie iscrizioni tavolati. La suesposta disposizione non comporta alcun aggravio, né per il bilancio dello Stato, né per quelli delle ATER.

31. 05. (ex 29. 0. 14.) Menia, Contento, Giorgetti Alberto.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 800.000;
2002: 1.500.000;
2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;
2002: 200.000;
2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;
2002: 200.000;
2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: « ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 ».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-CDU**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

**COMPENSAZIONI
GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.600.000;

2003: — 1.600.000.

voce: Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: — 350.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2000: — 100.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

voce: Ministero della difesa:

2001: — 300.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

voce: Ministero dell'interno:

2001: — 550.000;

2002: — 550.000;

2003: — 550.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 350.000;

2002: — 350.000;

2003: — 350.000.

voce: Totale tabella A:

2001: — 1.500.000;

2002: — 2.900.000;

2003: — 3.850.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 750.000.

voce: Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero delle comunicazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: — 70.000;

2002: — 70.000;

2003: — 20.000.